

**Sentenza:** n. 168 del 6 Maggio 2010

**Materia:** Ambiente - Edilizia e urbanistica - Energia

**Limiti violati:** Articoli 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione e articolo 2 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente Consiglio dei ministri

**Oggetto:** Articoli 2, 4 e 6, comma 3 della legge Regione Valle d'Aosta 17 giugno 2009, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 - Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta)

**Esito:** Illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione Valle d'Aosta 18/2009. Illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 3, della legge Regione Valle d'Aosta 18/2009. Non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge Regione Valle d'Aosta 18/2009

**Estensore:** Domenico Ferraro

Il Presidente del Consiglio dei Ministri sollevava questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, 4 e 6 comma 3 della legge della Regione Valle d'Aosta 17 giugno 2009, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 - Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta). Per la ricorrente, l'articolo 4 violerebbe gli articoli 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, in quanto, in tema di materia di valutazione d'impatto ambientale, non contemplando nessuna specifica clausola, risulterebbe in contrasto con il punto 8, lettera a), dell'allegato VI alla parte seconda del d.lgs. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale) che impone la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale regionale. Viene inoltre sollevata l'incostituzionalità dell'articolo 2 della stessa legge, il quale prevede che i comuni procederanno ad individuare gli ambiti territoriali sui quali potranno essere realizzati gli impianti di energia eolica sulla base di indirizzi approvati con deliberazione della Giunta regionale, per violazione dell'articolo 117, terzo comma, Costituzione. La disposizione impugnata risulterebbe incompatibile con il principio fondamentale previsto dall'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 387/2003 nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia saltando un passaggio fondamentale in sede di conferenza unificata da svolgersi su proposta del Ministero delle attività produttive. Infine è sollevata

questione di legittimità costituzionale con riferimento all'articolo 6, comma 3, della stessa legge regionale, che prevede la sospensione dei procedimenti di autorizzazione per gli impianti di energia eolica, in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale ricordata, sino all'individuazione, da parte dei comuni, degli ambiti territoriali nei quali potranno essere realizzati i predetti impianti sulla base di quanto previsto nelle linee guida previsti dalla legge regionale 18/2009, impugnato in relazione all'articolo 117, terzo comma, Costituzione perché in contrasto con il principio fondamentale fissato dall'articolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003, nella materia concorrente produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia, che stabilisce un termine massimo per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Secondo la Corte le questioni sollevate con le censure riferite all'articolo 4 della legge regionale 18/2009, non sono fondate. La Corte ritiene invece fondata la questione di legittimità costituzionale riferita all'articolo 2 della legge regionale 18/2009. La Corte innanzi tutto afferma che la disciplina degli insediamenti di impianti di energia eolica è attribuita alla potestà concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia previsto dall'articolo 117, terzo comma, Costituzione e richiama in proposito le precedenti sentenze n. 342/2008, 282/2009, 119/2010, 124/2010. La Corte sottolinea che pur non trascurando la rilevanza che riveste la tutela dell'ambiente e del paesaggio si rivela centrale nella disciplina impugnata, il profilo afferente alla gestione delle fonti energetiche in vista di un efficiente approvvigionamento nei diversi ambiti territoriali. Per la Corte questo inquadramento materiale vale anche per la Regione Valle d'Aosta anche perché gli articoli 2 e 3 dello Statuto speciale non contemplano l'ambito in oggetto. Ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 3/2001, la Regione Valle d'Aosta è titolare della potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Costituzione, nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e richiama le precedenti sentenze n. 383/2005 e 1/2008. Alla luce di quanto detto, la Corte ricorda che, la regione Valle d'Aosta nel disciplinare gli impianti suddetti, in virtù della potestà legislativa concorrente, è tenuta al rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale. L'art. 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003, prevede che le Regioni possano procedere all'individuazione di specifici siti ed aree non idonee sulla base dei criteri stabiliti dalle linee-guida nazionali. Queste ultime sono adottate *“in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali”*. La Corte ricorda la propria sentenza n. 166/2009 dove ha affermato che l'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 non consente alle Regioni *“di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa”* e pertanto viene disatteso l'assetto delle rispettive attribuzioni definite in modo cogente dal legislatore statale. La mancanza di linee-guida nazionali, assunte secondo modalità informate al principio di leale collaborazione, preclude alle Regioni di procedere ad una autonoma individuazione dei criteri generali o delle aree e siti non idonei alla localizzazione degli impianti in oggetto e ricorda in proposito le sentenze 119 e 124 del 2010, e la 282 del 2009. Dal quadro disegnato risulta che l'articolo 2 della legge regionale 18/2009 è incostituzionale per violazione

dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto in contrasto con il principio fondamentale fissato dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003. Secondo la Corte anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 18/2009 è fondata. La denunciata disposizione prevede la sospensione dei procedimenti di autorizzazione per gli impianti di energia eolica, in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale in oggetto, sino all'individuazione, da parte dei Comuni, degli ambiti territoriali nei quali potranno essere insediati i predetti impianti, sulla base di quanto sarà previsto dalle linee-guida regionali. Inoltre l'art. 12, comma 4, del d.lgs. 387/ 2003, dispone che *“il termine massimo per la conclusione del procedimento di autorizzazione non può comunque essere superiore a centottanta giorni”*. La Corte ha statuito che l'articolo 12, comma 4, reca un principio fondamentale vincolante per il legislatore regionale, che fa riferimento *“alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità”* e volto a garantire, *“in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo”*. Al contrario, l'impugnata previsione legislativa regionale non fissa alcun termine massimo di sospensione, giacché, nel testo attualmente vigente, rinvia ad un momento, l'individuazione, da parte dei Comuni, degli ambiti territoriali di insediamento dei predetti impianti, non puntualmente definito. L'articolo 6, comma 3, della legge regionale 18/2009 è, dunque, costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, terzo comma, Costituzione, in quanto in contrasto con il principio fondamentale fissato dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003. Pertanto, alla luce di quanto sopra la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Valle d'Aosta 17 giugno 2009, n. 18 e l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge della Regione Valle d'Aosta n. 18/2009. Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 18/2009 proposte, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e all'articolo 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per Valle d'Aosta).